

2015
N.2

AUTONOMIA E INDIPENDENZA

LINEA GIUSTIZIA

LE FERIE DEI MAGISTRATI

VADEMECUM ESPLICATIVO SULLE DELIBERE DEL C.S.M. DEL 26.03.2015

Il diritto ai giorni di congedo ordinario, fra vecchia e nuova normativa, decreto ministeriale e delibere del CSM



IL GRUPPO DI AUTONOMIA E INDIPENDENZA

**Contributi di : Francesco Mancini, Giuseppe Marra, Ilaria Pepe,
Lavinia Spaventi, Rossella Poggioli**



**VADEMECUM ESPLICATIVO SULLE DELIBERE DEL C.S.M. DEL 26.03.2015
(a cura del Gruppo “Autonomia&Indipendenza”)**

Cari colleghi,

abbiamo già chiarito la nostra posizione sulla L. n. 162/14, attivandoci tempestivamente per la predisposizione di ricorsi giurisdizionali che a breve presenteremo. Crediamo fermamente che, a legislazione vigente, i giorni di ferie per i magistrati con funzioni giudiziarie siano ancora 45. In questi sensi abbiamo preparato i ricorsi giurisdizionali e vi terremo costantemente aggiornati sull'andamento dei relativi giudizi, nella convinzione che questo corrisponda all'interesse di tutti e non solo delle centinaia di colleghi che al momento vi hanno aderito.

Come ben sapete, anche il CSM è intervenuto sulla “questione ferie”. Nel solco dello spirito collaborativo e di servizio che ci ha spinti a studiare e proporre i ricorsi giurisdizionali sul tema, intendiamo fornire un primo contributo interpretativo anche sulla delibere del C.S.M. per fornirne una prima esegesi, utile a tutti i magistrati ed anche ai Capi degli Uffici, notevolmente responsabilizzati da tali delibere, onde agevolare la formazione di interpretazioni ed uniformi prassi applicative che garantiscano il miglior contemperamento possibile del diritto irrinunciabile alla fruizione delle ferie e del dovere, di tutti noi, di garantire il buon funzionamento dell'Ufficio.

Per questo abbiamo predisposto una sintesi dei principali profili di novità, corredata dal raffronto tra disciplina previgente e disciplina attuale e dall'analisi dei principali “casi pratici”.

Nella consapevolezza che una delle principali criticità delle delibere in esame è rappresentata dall'esigenza di assicurare uniformità di trattamento a tutti i magistrati (a prescindere dalle funzioni esercitate e dalle dimensioni dell'ufficio ove vengono esercitati), ci siamo poi soffermati su alcune funzioni particolari, come quella del Pubblico Ministero, del GIP, del Magistrato di Sorveglianza (ma analogamente il discorso può valere per il Giudice tutelare o il Giudice minorile), funzioni nelle quali le attività da svolgere e i provvedimenti da esaminare, pur essendo spesso caratterizzati da urgenza nella definizione, prescindono in gran parte dall'attività di udienza e rispetto alle quali le novità introdotte dal CSM per garantire l'effettività della fruizione delle ferie risultano di ardua applicazione, salvo ipotizzare uno sforzo interpretativo (e di immaginazione) notevole.

Segnaliamo infine che, nell'ottica di leale collaborazione con l'autogoverno per il monitoraggio delle prime esperienze applicative e al fine quindi di migliorare le possibili misure organizzative da adottare in materia, è nostra intenzione formare un archivio di “giurisprudenza tabellare” su questa materia. Invitiamo quindi i colleghi a trasmetterci i provvedimenti adottati sul punto per una migliore conoscenza ed analisi delle diverse prassi applicative.

LA DELIBERA DI IV COMMISSIONE

**1. LA FRUIZIONE DI FERIE AL DI FUORI DEL PERIODO FERIALE
(Paragrafo 1 della Circolare ricognitiva sulle modalità di godimento delle ferie)**

In tema di riserva di fruizione di alcuni giorni di ferie al di fuori del periodo feriale la Circolare ha subito una significativa modifica, come agevolmente si evince dal raffronto tra la previgente e la vigente formulazione della disposizione che di seguito si riportano.

VERSIONE PREVIGENTE:

La concessione delle ferie ai magistrati è vero e proprio diritto, riconosciuto come irrinunciabile dalla Costituzione per ogni lavoratore, diritto che deve essere ragionevolmente temperato con le esigenze di servizio. A tal fine la fruizione delle ferie deve normalmente coincidere con il periodo feriale; il dirigente dell'ufficio può, tuttavia, autorizzare che il godimento delle stesse avvenga in un arco temporale diverso laddove sussistano inderogabili esigenze di servizio, derivanti in via principale dalla necessità di garantire la presenza in ufficio dei magistrati anche in suddetto periodo, per assicurare la trattazione dei procedimenti e dei processi che non subiscono interruzioni nel periodo di sospensione dei termini processuali ex lege 7 ottobre 1969 n. 742. Pertanto, per temperare le opposte esigenze, è necessario che vi sia adeguata programmazione delle ferie complessivamente spettanti al magistrato, con l'eventuale eccezione di alcuni giorni.

VERSIONE VIGENTE:

LA CONCESSIONE DELLE FERIE AI MAGISTRATI È VERO E PROPRIO DIRITTO, RICONOSCIUTO COME IRRINUNCIABILE DALLA COSTITUZIONE PER OGNI LAVORATORE, DIRITTO CHE DEVE ESSERE RAGIONEVOLMENTE CONTEMPERATO CON LE ESIGENZE DI SERVIZIO. A TAL FINE LA FRUIZIONE DELLE FERIE DEVE NORMALMENTE COINCIDERE CON IL PERIODO FERIALE; IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO PUÒ, TUTTAVIA, AUTORIZZARE CHE IL GODIMENTO DELLE STESSE AVVENGA IN UN ARCO TEMPORALE DIVERSO DA QUELLO FERIALE, LADDOVE SUSSISTANO PECULIARI ESIGENZE DELL'INTERESSATO, SEMPRE CHE SIANO CONCILIABILI CON QUELLE DI UFFICIO E NON VI SIANO INDEROGABILI ESIGENZE DI SERVIZIO.

PERTANTO, PER CONTEMPERARE LE OPPOSTE ESIGENZE, È NECESSARIO CHE VI SIA ADEGUATA PROGRAMMAZIONE DELLE FERIE COMPLESSIVAMENTE SPETTANTI AL MAGISTRATO, CON RISERVA DI FRUIZIONE DI ALCUNI GIORNI, TENDENZIALMENTE FINO AD UN MASSIMO DELLA METÀ DEL MONTE FERIE COMPLESSIVO, DA USUFRUIRE ANCHE AL DI FUORI DEL PERIODO FERIALE.

La disposizione in esame introduce le concrete modalità mediante cui fruire di un significativo periodo di ferie al di fuori del periodo feriale, “*tendenzialmente fino ad un massimo della metà del monte ferie complessivo*”, il che costituisce premessa indispensabile affinché le prossime tabelle feriali non si traducano in una lesione del principio, più volte ribadito, di effettività delle ferie.

Ed infatti, con riferimento alla formazione delle tabelle feriali per l'anno 2015, la previsione di tabelle feriali “più estese” rispetto al periodo di sospensione feriale dal 27 luglio al 2 settembre potrà attuarsi secondo due distinte modalità:

- a) mediante l'indicazione, in un congruo periodo dei mesi di luglio e settembre, dei soli giorni d'udienza da destinarsi alla trattazione delle urgenze (da individuare in analogia con i procedimenti trattati durante la sospensione feriale vera e propria), urgenze da assegnare secondo normali criteri tabellari ai magistrati, i quali saranno però autorizzati (sempre nel

medesimo congruo periodo del mese di luglio e di settembre) a non fissare ovvero a differire le udienze “ordinarie” per garantire la definizione dei procedimenti incamerati anteriormente all’inizio delle ferie e la preparazione delle prime udienze di settembre successivamente alla conclusione delle ferie medesime;

- b) mediante l’indicazione, in un congruo periodo dei mesi di luglio e settembre, dei giorni d’udienza da destinarsi alla trattazione delle urgenze ed anche mediante la modifica dei criteri tabellari di assegnazione dei procedimenti in tale periodo (prevedendo l’assegnazione ad uno o più magistrati dei procedimenti che verranno fissati per tali udienze e degli affari comunque sopravvenuti in tale periodo).

Tale seconda modalità risulta preferibile, in quanto consente una migliore preventiva organizzazione del proprio lavoro: i magistrati non assegnatari dei procedimenti urgenti nel c.d. “congruo periodo” di luglio e settembre potranno effettivamente fruire di tale periodo per l’attività di studio, redazione e deposito (fruendo delle ferie ad agosto ovvero anche in altri periodi ove inseriti nei turni di agosto ovvero ove in servizio anche se non inseriti nei turni, compatibilmente con il tendenziale obbligo di fruire di almeno 15 giorni di ferie durante il periodo di sospensione feriale ¹); di contro i magistrati assegnatari di tali procedimenti avranno diritto a recuperare il c.d. “congruo periodo” per l’attività di studio, redazione e deposito (non avendone fruito nel periodo elettivamente individuato dalla recente delibera del C.S.M.) mediante, ad esempio, autorizzazione a non tenere/differire le udienze c.d. “ordinarie” ovvero a non essere inseriti nei turni per un pari periodo in altro momento dell’anno.

La disposizione in esame merita inoltre di essere valorizzata nella parte in cui, letta in combinato disposto con le premesse della delibera e con la delibera di VII Commissione, individua, per quest’anno, tendenzialmente in 15 giorni il monte ferie fruibile al di fuori del periodo feriale (metà del monte ferie complessivo, che è di 30 giorni stando al noto D.M. del 13.1.2015, espressamente richiamato nelle delibere; peraltro, i 15 giorni sono anche numericamente quantificati nella delibera della VII Commissione), consentendo quindi a tutti e sin d’ora di non essere collocati d’ufficio in ferie per tale periodo anche laddove, pur non essendo stati inseriti in un turno feriale, si sia comunque impegnati in attività lavorativa.

In tal modo potrà essere garantito rispetto del principio di effettività in ogni caso in cui, a prescindere dall’inserimento in un turno feriale, il magistrato si veda comunque costretto a lavorare anche durante tale periodo, vuoi perché impegnato ad evadere i procedimenti urgenti incamerati nel precedente turno feriale (ordinario od esteso) vuoi perché impegnato a compiere altri atti od attività di ufficio (si pensi, ad esempio, alla definizione del maggior numero dei procedimenti incamerati nel corso dell’anno per garantire il rispetto di programmi di definizione dell’arretrato).

Deve essere altresì sottolineato che, a mente della novellata formulazione, il godimento di ferie al di fuori del periodo feriale non è più subordinato alle esigenze dell’ufficio, ma può ben

¹ Oltre, come di seguito esposto al punto n. 3, a poter “recuperare”, in quanto non necessariamente oggetto di richiesta di ferie, i sabati del mese di agosto nella parte in cui non si sia inseriti in un turno feriale.

trovare la sua giustificazione in peculiari esigenze dell'interessato (e, quindi, anche in esigenze estranee al funzionamento dell'ufficio) e salva la ricorrenza di inderogabili esigenze di servizio in senso contrario.

Non è poi fuor d'opera sottolineare che tale disposizione e la correlata disposizione della delibera della VII Commissione (laddove si prevede che i capi degli uffici determinino “*le modalità di fruizione dei residui quindici giorni di ferie*) potrebbero costituire il supporto motivazionale di istanze volte a fruire dei 45 giorni di ferie sulla base della normativa di rango primario attualmente vigente e dei conseguenti, eventuali, provvedimenti di accoglimento del Dirigente.

Pur confidando nell'accoglimento dei ricorsi giurisdizionali (quale rimedio elettivo a fronte del noto D.M. del 13.1.2015) e pur non essendo evidentemente possibile sin d'ora prevedere quale diversa posizione (rispetto a quella assunta *ex ante* con le delibere in esame) potrà assumere *ex post* il C.S.M. in sede di osservazioni avverso un provvedimento di rigetto dell'istanza di ferie per i giorni successivi al trentesimo, si ritiene corretto evidenziare che le disposizioni delle delibere di IV e di VII Commissione adottate in pari data non paiono potersi interpretare in modo avulso le une dalle altre.

Ed infatti, la delibera di VII Commissione laddove indica il numero di giorni residui in 15 potrebbe, come da alcuni sostenuto, implicare il mantenimento dei 45 giorni di ferie (il periodo di sospensione feriale per il mese di agosto maggiorato, appunto, di tali 15 giorni). Ma questi 15 giorni, se letti in rapporto alla delibera di IV Commissione sul godimento delle ferie, non paiono aggiuntivi ma diventano la metà, fruibile al di fuori del periodo feriale, del monte ferie complessivo, appunto indicato in delibera in 30 giorni alla luce del Decreto Ministeriale e in attesa dei ricorsi giurisdizionali. Del resto, diversamente argomentando, l'applicazione coordinata delle due delibere dovrebbe comportare la fruizione al di fuori del periodo feriale non di 15 ma di 22,5 giorni, pari alla metà del monte ferie di 45 giorni.

Da ultimo, merita sottolineare che il provvedimento del Dirigente in ordine alla richiesta di fruizione delle ferie al di fuori del periodo feriale potrà poi essere oggetto di osservazioni ai sensi del novellato par. 5 della Circolare in esame.

2. LA REVOCA DELLE FERIE.

(Paragrafo 2 della Circolare ricognitiva sulle modalità di godimento delle ferie)

Sul punto la delibera risulta pienamente innovativa e dispone:

“IL GODIMENTO DELLE FERIE DEVE ESSERE EFFETTIVO. NEI CASI IN CUI IL MAGISTRATO DEBBA PERSONALMENTE COMPIERE ATTI O ATTIVITÀ, INCLUSA LA REDAZIONE O IL DEPOSITO DI PROVVEDIMENTI, CARATTERIZZATI DA URGENZA (AD. ESEMPIO PROVVEDIMENTI DI NATURA CAUTELARE O NEI CONFRONTI DI IMPUTATI DETENUTI), PUÒ RICHIEDERE AL DIRIGENTE DI ESSERE RICHIAMATO IN SERVIZIO. LA RICHIESTA DEVE ESSERE FORMULATA CON ALMENO SETTE GIORNI DI ANTICIPO, SE POSSIBILE. IL DIRIGENTE PROVVEDE IN MODO MOTIVATO AL RICHIAMO IN SERVIZIO DEL MAGISTRATO PER IL GIORNO O I GIORNI RITENUTI STRETTAMENTE NECESSARI, PREVIA VALUTAZIONE IN ORDINE ALLA INDISPENSABILITÀ DEL PREDETTO RIENTRO. AL DIRIGENTE SPETTA MOTIVARE ANCHE IL DINIEGO DELLA RICHIESTA DI RICHIAMO IN SERVIZIO. IL DIRIGENTE CONTEMPERA

L'EFFICIENZA DEL SERVIZIO CON L'EFFETTIVITÀ DEL GODIMENTO DELLE FERIE. LE FERIE NON GODUTE LO DOVRANNO ESSERE ENTRO IL PRIMO SEMESTRE DELL'ANNO SUCCESSIVO, SECONDO LE MODALITÀ CHE SEGUONO, OVVERO, QUANDO CIÒ NON SIA POSSIBILE, PER IMPRESCINDIBILI ESIGENZE DI SERVIZIO, NON APPENA TALI ESIGENZE SIANO CESSATE”.

La nuova disposizione, opportunamente, disciplina in modo puntuale i presupposti e l'iter procedimentale della richiesta di revoca delle ferie.

A titolo esemplificativo tale istituto potrà quindi trovare applicazione:

- nell'ipotesi di necessità di provvedere al compimento di atti od attività urgenti conseguenti ai procedimenti trattati nella parte finale del mese di luglio in caso di previa richiesta di ferie a partire dall'inizio del mese di agosto (così evitandosi, ad esempio, che la prima settimana di agosto sia imputata a ferie invece non effettivamente fruite perché destinate all'evasione degli incombenzi urgenti incamerati);
- analogamente, al compimento di atti o attività urgenti conseguenti ai procedimenti trattati durante il turno feriale vero e proprio, limitatamente a quei procedimenti che non sia stato possibile definire durante il turno stesso ed in relazione a cui particolari ragioni di urgenza inducano a non differirne l'evasione all'esito del successivo periodo di ferie (periodo, che, si ribadisce, deve essere effettivo);
- in linea generale al compimento di altri atti od attività urgenti e sopravvenute durante il periodo di fruizione delle ferie.

La disposizione in esame consente quindi, analogamente a quella esaminata al punto che precede, di tutelare, *ex post*, il principio di effettività delle ferie, garantendo anche al magistrato che abbia già chiesto ed ottenuto le ferie di recuperare in un momento successivo la quota parte delle stesse destinata invece all'attività lavorativa.

Si ritiene che la richiesta debba essere ovviamente formulata stimando sia il tempo di studio sia il tempo di redazione sia, infine, il tempo di deposito del provvedimento o di compimento dell'attività; tale stima dovrebbe poi poter essere *ex post* oggetto di richiesta di riduzione o ampliamento da parte del magistrato, ove la stessa si sia rilevata errata per eccesso o per difetto (in ipotesi anche venendosi per questa via a superare il solo tendenziale e suesposto limite di ferie fruibili al di fuori del periodo feriale, non essendo evidentemente prevedibili le caratteristiche della singola urgenza).

Si ritiene inoltre che, rientrando il provvedimento del dirigente ad oggetto la materia della fruizione delle ferie, esso sia impugnabile nelle forme previste dal novellato par. 5 della circolare medesima.

3. LA RICHIESTA DI FERIE NELL'ARCO SETTIMANALE.

(Paragrafo 2 della Circolare ricognitiva sulle modalità di godimento delle ferie)

Tanto la Circolare in oggetto quanto la Circolare di VII Commissione contengono disposizioni innovative concernenti, direttamente od indirettamente, anche l'individuazione dei giorni nell'arco della settimana che possono ovvero debbono essere oggetto di richiesta di ferie.

In particolare, quanto alla Circolare ricognitiva sulle modalità di godimento delle ferie, è opportuno raffrontare le diverse formulazioni al riguardo del paragrafo 2.

TESTO PREVIGENTE:

Giova, sul punto, precisare che l'eventuale presenza di udienze già fissate per il periodo nel quale l'interessato chiede di recuperare le ferie non godute non può costituire, di per sé, valido ostacolo all'accoglimento della sua richiesta, salvo che si tratti di udienze nel corso delle quali risulti già programmato il compimento di attività assolutamente non rinviabili. Allo stesso modo non può consentirsi che il recupero delle ferie avvenga godendo del congedo esclusivamente in quei giorni nei quali risulta già fissata l'udienza (ad esempio mercoledì e venerdì, omettendo di chiedere le ferie per la giornata del giovedì).

Il dirigente deve sempre motivare la scelta di rigetto della richiesta avanzata dal magistrato, esplicitando le ragioni di ufficio che hanno reso impossibile accogliere l'istanza di recupero delle ferie. Del pari deve essere motivata anche la decisione di accoglimento solo parziale della stessa, ferma restando la facoltà per il magistrato di revoca della richiesta, ove l'accoglimento parziale non risponda al suo interesse. Al dirigente non è consentito estendere d'ufficio il periodo di ferie richiesto dal magistrato, salvo che ricorra l'ipotesi di cui all'ultimo periodo del presente paragrafo.

TESTO VIGENTE

GIOVA, SUL PUNTO, PRECISARE CHE L'EVENTUALE PRESENZA DI UDIENZE GIÀ FISSATE PER IL PERIODO NEL QUALE L'INTERESSATO CHIEDE DI RECUPERARE LE FERIE NON GODUTE NON PUÒ COSTITUIRE, DI PER SÉ, VALIDO OSTACOLO ALL'ACCOGLIMENTO DELLA SUA RICHIESTA, SALVO CHE SI TRATTI DI UDIENZE NEL CORSO DELLE QUALI RISULTI GIÀ PROGRAMMATO IL COMPIMENTO DI ATTIVITÀ ASSOLUTAMENTE NON RINVIABILI. ALLO STESSO MODO NON PUÒ CONSENTIRSI CHE IL RECUPERO DELLE FERIE AVVENGA GODENDO DEL CONGEDO ESCLUSIVAMENTE IN QUEI GIORNI NEI QUALI RISULTA GIÀ FISSATA L'UDIENZA (AD ESEMPIO MERCOLEDÌ E VENERDÌ, OMETTENDO DI CHIEDERE LE FERIE PER LA GIORNATA DEL GIOVEDÌ, A MENO CHE IL DIRIGENTE, SENTITO L'INTERESSATO, NON ACCERTI O RICHIEDA CHE IL GIORNO O I GIORNI INTERMEDI SIANO COMUNQUE DESTINATI AD ATTIVITÀ LAVORATIVA PER LA REDAZIONE DI ATTI, PER IL COMPIMENTO DI ATTIVITÀ, O COMUNQUE PER LA REPERIBILITÀ DEL MAGISTRATO PER LE ESIGENZE DI UFFICIO). IN OGNI CASO, SALVE SPECIFICHE ESIGENZE ORGANIZZATIVE ADEGUATAMENTE MOTIVATE, AL DIRIGENTE NON È CONSENTITO ESTENDERE D'UFFICIO IL PERIODO DI FERIE RICHIESTO DAL MAGISTRATO - AD ESEMPIO UN'INTERA SETTIMANA LAVORATIVA A FRONTE DELLA RICHIESTA PER I PRIMI GIORNI DELLA SETTIMANA - SALVO CHE RICORRA L'IPOTESI DI CUI ALL'ULTIMO PERIODO DEL PRESENTE PARAGRAFO. QUALORA NON RICORRA TALE IPOTESI IL DIRIGENTE DOVRÀ EVENTUALMENTE LIMITARSI A RIGETTARE LA RICHIESTA.

Tale disposizione deve poi essere necessariamente esaminata in combinato disposto con quanto previsto in sede di modifica del capo IV della circolare in tema di valutazione di professionalità (laddove si prescrive che “LA GIORNATA DEL SABATO IMPONE LA PRESENZA IN UFFICIO ESCLUSIVAMENTE PER ASSICURARE UDIENZE A TURNI CALENDARIZZATI, O ATTIVITÀ URGENTI, SOPRAVVENUTE ED INDIFFERIBILI” e che ai fini della verifica del rispetto dei termini per la redazione ed il deposito dei provvedimenti va fatta salva “LA NECESSITÀ DI GARANTIRE L'EFFETTIVITÀ DELLA

FRUIZIONE DELLE FERIE”, esplicitandosi, quali ragioni obiettivamente idonee a giustificare il ritardo, “IL PERIODO DI FERIE O DI ASSENZA GIUSTIFICATA A QUALSIASI TITOLO”.

L’interpretazione sistematica delle disposizioni in esame induce a ritenere, quanto alle principali ipotesi di pratica applicazione delle disposizioni medesime, che:

- sia possibile, nell’arco della settimana, richiedere ferie (o festività soppresse) per i soli giorni d’udienza, rappresentando al Dirigente di essere impegnati, nei soli giorni intermedi (sempre in forza del preminente principio di effettività delle ferie) in attività di studio, di redazione di provvedimenti o di c.d. reperibilità;
- il Dirigente possa rigettare l’istanza *in tutto o in parte* ovvero estendere d’ufficio il periodo di ferie richiesto anche al c.d. giorno intermedio sempre motivando in modo specifico e solo laddove non riscontri la ricorrenza delle esigenze rappresentate dal richiedente (quanto al rigetto) ovvero riscontri la ricorrenza di specifiche esigenze organizzative (quanto all’estensione d’ufficio);
- entrambe le suesposte ipotesi di rigetto risultano, quanto alla questione del c.d. giorno intermedio, sempre più residuali ², tenuto conto delle innovative modalità di lavoro connesse all’introdotta processo civile ed al nascente processo penale telematico, nonché della esigenza, segnalata in più sedi, di organizzare l’agenda del giudice in modo da assicurare preminente rilievo alla definizione dei procedimenti più risalenti;
- sia del pari possibile limitare la richiesta di ferie ai giorni da lunedì a venerdì della singola settimana, non essendo prevista la presenza in ufficio nella giornata di sabato (fatta eccezione per i turni calendarizzati o per le urgenze sopravvenute ed indifferibili);
- sia infatti arduo ipotizzare che il Dirigente possa motivatamente rigettare la richiesta di ferie per periodo lunedì/venerdì (non potendo il Dirigente prevedere *ex ante* che il magistrato non si dedichi nella giornata di sabato ad attività lavorative fisiologicamente non prevedenti la presenza in ufficio);
- sia soprattutto precluso al Dirigente di procedere all’estensione d’ufficio della richiesta di ferie anche alla giornata di sabato durante il periodo oggetto di sospensione feriale (e, se più ampio, durante l’intero periodo di predisposizione di tabelle feriali) in quanto in tale periodo è già stato preventivamente individuato il magistrato deputato alla trattazione di tutte le urgenze sopravvenute ed indifferibili anche nella giornata di sabato;
- tale conclusione, a prescindere dalla natura lavorativa o non del sabato e della conseguente portata innovativa o dichiarativa della disposizione in esame, si impone a fronte della puntuale modifica dell’istituto della estensione d’ufficio, prima ipotizzata solo per il godimento di ferie residue oltre i limiti temporali allo scopo previsti ed ora espressamente collegata (oltre che al godimento di ferie residue oltre i limiti temporali allo scopo previsti) a specifiche esigenze organizzative, esigenze che pare arduo ipotizzare da parte del Dirigente che abbia già individuato nel periodo feriale il magistrato deputato alla trattazione di tutte le urgenze sopravvenute;

² Si pensi alla necessità di coordinare il lavoro di un Collegio nella definizione di un processo a rischio prescrizione od all’ipotesi di scuola del magistrato che chieda di fruire dell’intero o di gran parte del monte ferie con queste modalità.

- sia infine del pari precluso al Dirigente, per le medesime suesposte argomentazioni, ricorrere all'istituto dell'estensione d'ufficio anche al di fuori del periodo feriale (ordinario ed esteso) laddove la reperibilità del magistrato in relazione all'urgenza possa comunque essere utilmente assicurata mediante il deposito telematico del provvedimento ovvero laddove l'ufficio abbia adottato una modalità organizzativa di c.d. turni di reperibilità prevedente l'obbligo per il magistrato reperibile di provvedere alla trattazione di tutte le urgenze sopravvenute ed indifferibili nella giornata di sabato (turni che dovrebbero comunque essere predisposti laddove si optasse per il sabato non lavorativo in senso proprio).

Non sfugge a chi scrive che l'organizzazione di siffatti turni di reperibilità potrebbe comportare maggiori complessità a seconda della funzione esercitata e delle dimensioni dell'ufficio (rischiando quindi di aumentare il rischio di disparità di trattamento tra i magistrati che dovranno essere adeguatamente monitorate), ma si ritiene che la Magistratura debba raccogliere la sfida di tale complessità (ad esempio, quanto alle funzioni di procura, GIP e sorveglianza, adottando i possibili moduli organizzativi di seguito indicati) onde garantire a tutti uniformi condizioni di lavoro sul territorio nazionale.

4. OSSERVAZIONI CONTRO I PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI FRUIZIONE DELLE FERIE.

(Paragrafo 5 della Circolare ricognitiva sulle modalità di godimento delle ferie)

Anche in ordine a tale profilo la Circolare risulta pienamente innovativa e prevede che:

CONTRO TUTTI I PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI FRUIZIONE DELLE FERIE, E LIMITATAMENTE ALLE MODALITÀ DI FRUIZIONE COME DISCIPLINATA DALLA PRESENTE CIRCOLARE, IL MAGISTRATO PUÒ PROPORRE OSSERVAZIONI AL CONSIGLIO GIUDIZIARIO NEL TERMINE DI DIECI GIORNI DALLA COMUNICAZIONE.

IL CONSIGLIO GIUDIZIARIO, NEI VENTI GIORNI SEGUENTI AL PERVENIRE DELLE OSSERVAZIONI, PREVIO AVVISO AL DIRIGENTE, CHE PUÒ DEPOSITARE PROPRIE OSSERVAZIONI, TRASMETTE GLI ATTI AL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA CON IL PROPRIO PARERE. IL CSM DECIDE SULLE OSSERVAZIONI E DISPONE, SE DEL CASO, LA MODALITÀ DI FRUIZIONE E DI RECUPERO DELLE FERIE.

La disposizione in esame deve necessariamente intendersi riferita a tutti i provvedimenti in materia di fruizione delle ferie precedentemente esaminati, in quanto ognuno dei suesposti profili (e, quindi, anche l'individuazione del periodo di ferie concretamente fruibile al di fuori del periodo feriale), integra una modalità di fruizione delle ferie.

Pur ritenendosi condivisibile l'introduzione dell'istituto, si ritiene altresì opportuno, onde evitare inopportune difformità di trattamento sul territorio nazionale (ed anche nell'ambito del medesimo distretto), che il C.S.M. inviti i Dirigenti degli uffici a coordinare i propri orientamenti, anche all'esito di apposite riunioni organizzative.

5. FERIE E TERMINI DI DEPOSITO DEI PROVVEDIMENTI.

Coerentemente con le premesse alle Circolari in esame, sono stati contestualmente deliberati dei correttivi alla Circolare in tema di valutazione di professionalità (Circolare 20691 dell'8.10.2007 e successive modificazioni), a mente dei quali la diligenza potrà essere desunta:

- dalla presenza in ufficio, dovendo ritenersi che la giornata del sabato imponga la presenza in ufficio esclusivamente per assicurare udienze e turni calendarizzati, o attività urgenti, sopravvenute ed indifferibili;
- dal rispetto dei tempi per la redazione ed il deposito dei provvedimenti, salvo che sussistano ragioni obiettivamente giustificabili, quali il periodo di ferie o di assenza giustificata a qualsiasi titolo, dovendosi far salva la necessità di garantire l'effettività della fruizione delle ferie e di ogni altra forma di assenza giustificata.

Con particolare riferimento al rispetto dei termini di deposito dei provvedimenti dovrà quindi ritenersi, seppur, allo stato, solo ai fini delle valutazioni di professionalità, che non debbano computarsi i giorni di ferie o di altra assenza giustificata e che debbano invece continuare a computarsi, ove non oggetto di una richiesta di ferie (che rimane possibile, seppur non obbligata), i giorni di sabato (non invece, trattandosi di giorni di assenza giustificata, i giorni di domenica).

E' quindi assolutamente opportuno, anche alla luce del recente accordo tra il C.S.M. ed il Ministero sulla trasmissione dei dati statistici, che i sistemi informatici siano adeguatamente modificati onde tenere automaticamente conto, nell'indicazione dei termini di deposito, dei giorni di ferie o di assenza giustificata.

Ed infatti, mentre è agevole da un punto di vista tecnico prevedere che il provvedimento di autorizzazione alla fruizione di ferie sia immediatamente inserito nel sistema informatico, è altrettanto agevole ipotizzare quanto tempo il magistrato dovrà sottrarre alle esigenze di servizio per ricostruire, a distanza di anni, il corretto termine di deposito alla luce delle ferie anno per anno fruite.

Dovrà poi essere monitorata la giurisprudenza disciplinare sul punto, avendo particolare cura di verificare l'applicazione anche ai procedimenti in corso del principio di effettività delle ferie.

LA DELIBERA DI VII COMMISSIONE

Il testo della delibera di VII Commissione, anch'essa approvata dal Plenum del CSM nella seduta del 26.3.2015 contestualmente a quella proposta dalla IV Commissione di cui sopra, offre l'interpretazione della nuova disciplina delle ferie dal punto di vista delle ricadute organizzative sugli uffici.

In via preliminare, anche in questa sede viene affermato dal Consiglio, a chiare lettere, dopo una disamina dell'evoluzione normativa in punto di sospensione feriale dei termini e di ferie dei magistrati e alla luce della attuale volontà del legislatore di massimizzare la produttività dei tribunali, equiparando il personale di magistratura agli altri pubblici dipendenti, che oggi le ferie dei magistrati hanno perso il carattere "ibrido" di lasso temporale in cui il magistrato si dedicava anche

alla stesura dei provvedimenti più complessi, al riordino del ruolo, alla definizione degli affari di più risalente pendenza e, doverosamente, anche all'aggiornamento professionale e allo studio. Oggi il congedo ordinario deve essere inteso invece come un periodo feriale effettivo, destinato esclusivamente al recupero delle energie psicofisiche, ossia un periodo durante il quale non pendono e non devono pendere in capo al magistrato obblighi lavorativi di alcun genere, né di studio dei procedimenti, né di redazione dei provvedimenti, né di aggiornamento professionale.

Sul punto, il CSM prende atto con rammarico della mancata previsione da parte del legislatore di una formale sospensione dei termini di deposito dei provvedimenti durante il periodo feriale.

Osserva inoltre la VII Commissione, sempre sul punto specifico, che la materia rientra poi nell'attività giurisdizionale del giudice disciplinare, per cui non si è nel campo amministrativo e non sono pertanto consentite prescrizioni interpretative da parte dell'organo di autogoverno.

Ciò su cui è tuttavia possibile intervenire, in attesa della modifica normativa sul punto che il Ministro è stato formalmente invitato ad effettuare, è la qualificazione a monte di ciò che è dovuto dal magistrato e ciò che invece non è più suscettibile di essere da lui preteso in ragione della modifica della disciplina delle ferie.

E allora, in questa logica, si collocano le modifiche alle circolari sulla fruizione delle ferie e sulla valutazione di professionalità, sopra meglio chiarite.

Ad ogni modo, dal principio, cogente, che l'effettività delle ferie vieta di svolgere attività lavorativa di qualsivoglia genere durante il congedo ordinario, dovrà necessariamente discendere anche una ricaduta sul piano delle valutazioni disciplinari, con riguardo al fatto che d'ora in poi dovrà ragionevolmente affermarsi l'irrilevanza ai fini della responsabilità disciplinare del mancato rispetto dei termini di deposito dei provvedimenti in ragione della sospensione delle attività lavorative durante il periodo feriale.

Per quanto invece attiene alle specifiche competenze della VII, il C.S.M. ritiene opportuno offrire alcune indicazioni ai capi degli uffici onde apprestare accorgimenti tali consentire il pieno godimento del periodo feriale ai magistrati che non siano di turno nello stesso, nonché al fine di elaborare un sistema di recupero dei giorni di ferie non godute dai magistrati impegnati nella redazione di atti urgenti.

Sul punto si segnalano importanti affermazioni del Consiglio, da valutarsi positivamente.

In primo luogo, chiarendo che il periodo feriale stabilito dal D.M. del 13.1.2015 tra il 27 luglio e il 2 settembre 2015 va inteso come quello in cui va goduta, di regola, la maggior parte delle ferie, come già riconosciuto dalla normazione secondaria e consiliare, il Consiglio invita i capi degli uffici a “*determinare le modalità di fruizione dei residui quindici giorni di ferie (...)*”: va segnalato, analogamente a quanto sopra esposto con riguardo alla circolare “ferie” (e rinviando ai rilievi ivi svolti), che i colleghi intenzionati a richiedere ferie - o a riconoscerle se capi degli uffici - oltre il limite dei 30 giorni ancor prima od a prescindere dall'esito dei ricorsi giurisdizionali potrebbero utilizzare questo dato letterale come supporto motivazionale, stante la ribadita vigenza dell'art. 8 legge 2 aprile 1979 n. 87.

Il Consiglio invita altresì i capi degli uffici a *“determinare le modalità di fruizione degli altri quattro di festività sopresse, in modo da garantire la continuità del funzionamento del servizio giudiziario, individuando “fasce di fruibilità” privilegiate che - per evidenti ragioni organizzative devono coincidere di regola con la settimana immediatamente antecedente l’inizio del periodo feriale e la settimana immediatamente successiva, durante le quali le attività degli uffici giudiziari devono limitarsi alle urgenze allo scopo di consentire l’ordinata definizione e ripresa delle attività giudiziarie”*.

Da tale affermazione di principio discende che anche nella settimana anteriore all’inizio del periodo feriale e a quella immediatamente successiva i dirigenti non possono dare all’ufficio una connotazione di piena attività giudiziaria, con calendarizzazione di udienze di tipo ordinario.

Si tratta di periodi di assorbimento delle ultime attività svolte e di preparazione per quelle nuove post ferie, che prima erano gestite dal magistrato in costanza di ferie e che oggi non possono più gravare su quest’ultime.

Si ha dunque un chiaro invito ai capi degli uffici, sostenuto anche dal richiamo ai precedenti del CSM (circolare 4697 del 1.6.1979 e delibera n. 3341 del 24.4.1982) a non dimenticare che il principio della effettività delle ferie **vieta di fissare nei periodi prossimi a quello feriale adempimenti i cui termini vengano a scadere durante le ferie del magistrato.**

Ciò comporta che la scansione del calendario giudiziario oggi, con più scrupolo di prima, dovrà essere volta ad evitare che attività lavorative prodromiche o consequenziali debbano essere espletate durante i giorni di congedo ordinario.

In particolare, occorrerà prevedere una programmazione – anche con eventuale rimodulazione dei calendari già adottati - delle udienze nei periodi immediatamente precedenti e successivi alle ferie in modo da assicurare un congruo periodo – **di servizio** - anteriore e successivo alle ferie dedicato alla stesura dei provvedimenti assunti in decisione nelle ultime udienze pre- feriali e allo studio delle udienze post feriali.

Il Consiglio chiarisce inoltre che è rimessa ai capi degli uffici ogni disciplina di dettaglio volta a regolamentare gli specifici settori dove potrebbero verificarsi necessità di adempimenti urgenti o peculiari (ad esempio, fallimentare, lavoro, sorveglianza, minorile). Tuttavia, quando dovrà essere garantito l’espletamento delle attività urgenti oppure l’adozione di provvedimenti implicanti termini di deposito, si renderà necessario predisporre un’opportuna turnazione.

In conclusione, la VII commissione delibera che:

- i dirigenti degli uffici giudiziari devono indire apposita riunione con i magistrati;
- devono programmare il calendario e i ruoli delle udienze del mese di luglio in modo da prevedere un congruo periodo per consentire il deposito dei provvedimenti e le ulteriori attività connesse prima dell’inizio del periodo feriale stabilito con Decreto del Ministro della Giustizia, nonché il calendario e i ruoli delle udienze del mese di settembre in modo da consentire lo studio degli atti e la preparazione delle udienze in un congruo periodo non feriale;

- ulteriori accorgimenti organizzativi, ma comunque sempre improntati al medesimo principio della effettività delle ferie come periodo in cui non devono gravare obblighi lavorativi di alcun genere, dovranno essere previsti per i magistrati che godranno di parte delle loro ferie in periodi diversi da quello feriale;
- i capi degli uffici dovranno **prevedere una tabella feriale più estesa, nella quale scadenzare in ogni caso i turni di presenza dei magistrati per garantire le udienze ed i provvedimenti urgenti e indifferibili, in maniera tale da assicurare l'effettività del godimento delle ferie anche ai magistrati che esercitano funzioni naturalmente connesse con le urgenze e i turni di reperibilità** (come, ad esempio, GIP, Procure, Tribunale del riesame, Giudice tutelare).

A tale ultimo riguardo la delibera appare di particolare importanza, non potendo i capi degli uffici imporre turni a singhiozzo, ove da tali turni derivino attività consequenziali da svolgere nei giorni successivi di ferie, che andrebbero sostanzialmente a vanificare l'effettività delle stesse: ogni turno dovrà essere seguito quindi da un congruo numero di giorni di servizio, senza udienze, da destinare all'esaurimento delle attività conseguenti al turno, con salvaguardia dei giorni di ferie non fruiti in quel periodo e da recuperare anche in un diverso momento successivo, nello stesso anno, o in quello seguente.

Ne consegue che il principio della piena salvaguardia dell'effettività delle ferie potrà dunque comportare, come corollario, che per tutte quelle funzioni giudiziarie di cui deve essere garantito il funzionamento anche nel mese di agosto, per via delle urgenze, soprattutto nei Tribunali più piccoli, sarà sostanzialmente di difficile applicazione la regola che impone che la maggior parte delle ferie debba essere fruita nel periodo di sospensione feriale.

I dirigenti degli uffici giudicanti e requirenti dovranno inoltre predisporre, nell'ambito dei progetti tabellari e dei documenti organizzativi degli uffici requirenti, sentiti in apposita riunione i magistrati dell'ufficio, con provvedimento immediatamente esecutivo da trasmettere al Consiglio giudiziario e al C.S.M., e sottoposto ad approvazione in caso di osservazioni, **le misure organizzative idonee a garantire il recupero delle energie lavorative da parte di magistrati impegnati nei turni nei giorni festivi e nelle ore notturne, da fruire tenendo conto delle esigenze dell'ufficio e della programmazione del lavoro del magistrato.**

Il C.S.M. chiarisce che in sede di prima attuazione di tale normativa i dirigenti degli uffici predisporranno entro 30 giorni dalla presente circolare la relative variazioni tabellari o documenti organizzativi.

In questo quadro si colloca anche la previsione relativa al sabato.

Sul punto il CSM evidenzia (**a fini disciplinari, organizzativi, di valutazione della diligenza e della professionalità e della fruizione delle ferie**) che, sia per i giudici che per i pubblici ministeri, tenuto conto della naturale flessibilità dell'orario di lavoro dei magistrati, il sabato impone la presenza in ufficio esclusivamente per assicurare udienze e turni calendarizzati o attività urgenti e indifferibili. Ne discende che ove siano stati previsti dei turni di presenza per quanto di urgente

possa verificarsi nella giornata del sabato, i magistrati non di turno possono decidere di organizzare il loro lavoro in modo tale da non recarsi in ufficio in quella giornata.

Viene conseguentemente modificato l'art. 12 della "circolare per la formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti per il triennio 2014/2016", nel senso che per l'anno 2015 il termine di presentazione del prospetto di organizzazione del lavoro è portato al 2 maggio 2015.

Nella redazione del prospetto **dovrà tenersi conto della specifica programmazione del calendario delle udienze in concreto attuato nel mese di luglio e di settembre e del congruo ed ulteriore periodo stabilito dai dirigenti degli uffici prima e dopo il periodo feriale per assicurare il pieno ed effettivo godimento delle ferie, determinando anche per tali periodi i turni di presenza dei magistrati per garantire le udienze, le attività e l'emissione dei provvedimenti urgenti e indifferibili.**

Va infine evitata, salve particolari e motivate esigenze, una ripartizione del periodo feriale con turni inferiori ad una settimana.

CONSIDERAZIONI SULLE FUNZIONI DI PUBBLICO MINISTERO

Per quanto riguarda l'Ufficio della Procura della Repubblica, che anche nel periodo di sospensione feriale deve assicurare la presenza fisica dei magistrati per l'espletamento di attività di carattere giurisdizionali, le principali novità introdotte dalle delibere adottate dal C.S.M. (Commissioni 4[^] e 7[^]) alla luce del D.L 132/2014 e del successivo D. M 13.1.2015 con il quale il Ministro della Giustizia ha fissato per l'anno in corso il periodo feriale fra il 27 luglio e il 2 settembre 2015, riguardano la previsione dell'adozione da parte dei dirigenti di misure organizzative idonee a garantire il recupero delle energie lavorative da parte dei magistrati impegnati nei turni festivi e nelle ore notturne e la presenza in ufficio nella giornata del sabato solo nel caso in cui bisogna assicurare udienze, turni calendarizzati o altre attività urgenti, sopravvenute e indifferibili.

La presenza in ufficio nella giornata del sabato del magistrato inquirente per esigenze diverse da quelle del turno o dell'udienza, quali lo svolgimento di attività istruttoria (interrogatori, assunzione a sit) o lo studio dei processi fissati all'inizio della settimana successiva, non è una evenienza eccezionale.

Di regola poi al cd. turno, comportante un impegno nelle ore notturne e nei giorni festivi, si susseguono senza interruzione nei giorni successivi udienze e altre attività programmate dal magistrato anche per esigenze investigative.

Le nuove disposizioni sono indubbiamente innovative in quanto per la prima volta impongono ai dirigenti degli uffici di adottare documenti organizzativi che prevedano il recupero delle energie da parte dei magistrati impegnati in determinate attività e chiariscono che la giornata del sabato non prevede più ordinariamente la presenza in ufficio, salvi i turni calendarizzati e le urgenze sopravvenute ed indifferibili.

Tuttavia non possono sottacersi le difficoltà pratiche che si incontreranno nel dare concreta attuazione a quanto indicato dall'Organo di Autogoverno.

Negli uffici requirenti “medio- grandi”, dove per ogni magistrato i turni di reperibilità sono di breve durata (un giorno o due) e quelli festivi ricorrono poche volte in un anno, la programmazione può essere agevole e nei documenti organizzativi potrebbe prevedersi che il magistrato dopo una reperibilità notturna e/ o festiva non venga assegnato nei giorni immediatamente successivi ad altre attività; nella delibera della 4^a Commissione, in via esemplificativa, si ipotizza la programmazione di un giorno di recupero delle energie che non preveda l’espletamento di attività che richiedono la presenza in ufficio, ma, tenuto conto che gli affari che vengono “incamerati” nelle giornate di turno esterno non sono sempre definibili il giorno stesso e quello seguente appare quantomeno opportuno non assegnare impegni d’udienza nei giorni immediatamente successivi, perché diversamente il sostituto che esce dal turno si vedrebbe ugualmente costretto ad andare in ufficio per studiare i processi.

Per gli uffici requirenti con pochi sostituti, dove solitamente i turni di reperibilità durano anche sette giorni, è molto più complicato programmare le attività dei magistrati ed il criterio suggerito nella citata delibera va necessariamente temperato perché diversamente si finirebbe per riconoscere al magistrato tanti giorni di assenza dall’ufficio quanti sono i giorni di turno festivo e/o notturno con il rischio di non riuscire neppure a coprire tutte le ulteriori attività dell’ufficio, *in primis* le udienze.

A parità di funzioni e di impegni è quindi evidente la possibilità che vengano adottate dagli uffici requirenti misure organizzative diverse che potrebbero penalizzare i magistrati che lavorano negli uffici di piccole dimensioni.

Tuttavia per assicurare a tutti i magistrati requirenti gli stessi diritti , compreso quello di fruire di un adeguato periodo di riposo dopo turni notturni o lavoro prestato nei giorni festivi, i documenti organizzativi delle procure potrebbero prevedere il recupero in coincidenza dei periodi in cui l’attività d’udienza sarà ridotta anche per effetto delle misure che i Capi degli Uffici Giudicanti adotteranno per rendere effettivo il godimento delle ferie.

Al riguardo si ritiene che le circolari consiliari non contengano disposizioni ostative alla possibilità per i pubblici ministeri di recuperare l’impegno per l’attività prestata in orario notturno e/o nei giorni festivi anche a distanza di tempo.

Con specifico riferimento al sabato, i documenti organizzativi dovranno prevedere l’equa distribuzione fra tutti magistrati dell’ufficio dei turni/urgenze/udienze in tale giornata.

CONSIDERAZIONI SULLE FUNZIONI DI G.I.P.

Le delibere del 26 Marzo 2015 in materia di ferie dei magistrati hanno importanti ricadute sulla organizzazione delle sezioni GIP\GUP ed impongono l’adozione di nuovi modelli organizzativi di non agevole configurazione.

Tre le questioni principali che, ad una primissima riflessione, si pongono: la compensazione dei turni festivi, la predisposizione di nuove turnazioni per i periodi immediatamente precedenti e successivi al periodo feriale, la congrua ripartizione delle competenze fra Gip feriale Gip ordinario.

Si è visto che il nuovo assetto ordinamentale attribuisce ai Dirigenti degli uffici il compito di predisporre **misure organizzative idonee a garantire il recupero delle energie lavorative da parte dei magistrati impegnati nei turni nei giorni festivi e nelle ore notturne.**

Non è agevole immaginare come possa essere attuata simile disposizione all'interno delle sezioni GIP\GUP, nelle quali è fisiologico che si verificano evenienze a carattere di urgenza tali da imporre l'adozione di provvedimenti in giorni festivi: certo è che, non essendo i magistrati soggetti al rispetto di un orario di lavoro, simile "compensazione" non può tradursi nella concessione di ore di riposo.

Dunque, le strade percorribili paiono essenzialmente due.

La prima è quella di immaginare una forma di esonero dall'attività ordinaria, ad esempio prevedendo che in concomitanza con il turno che comprende giorni festivi il magistrato non tenga udienza GUP, ovvero sia assegnatario di un minor numero di fascicoli GIP non derivanti dal turno. La seconda è quella di prevedere giorni di riposo compensativo che andrebbero ad aggiungersi al monte ferie.

In realtà è proprio questa la soluzione che sarebbe preferibile, *de jure condendo*, posto che solo un giorno ulteriore di riposo è in grado di "garantire il recupero delle energie lavorative" profuse lavorando in un giorno che doveva essere festivo.

Ma la questione è resa ancor più complessa dalla nuova disciplina introdotta per la giornata del sabato, nella quale si "*impone la presenza in ufficio esclusivamente per assicurare udienze e turni calendarizzati, o attività urgenti.*"

Secondo una tesi questo comporterebbe che il lavoro prestato di sabato per turni dovrebbe essere oggetto di "compensazione". Ciò avrebbe un impatto davvero forte sugli uffici, specie quelli di dimensioni piccole e medie nei quali, atteso l'esiguo numero di magistrati addetti al settore, più ravvicinate sono le turnazioni dei singoli.

Quale che sia la opinione che prevarrà in merito alla giornata del sabato, è comunque certo che s'imporrà l'adozione di un nuovo meccanismo organizzativo idoneo a fare fronte al mutato quadro ordinamentale.

Infatti, tutte le evenienze a carattere di urgenza che si verificavano di sabato (scarcerazioni, convalide, proroghe intercettazione e simili) erano sino ad ora di competenza del GIP titolare del procedimento, qualora non in ferie.

Nel nuovo assetto, però, egli non è più tenuto ad assicurare la presenza in ufficio il sabato e può pertanto ipotizzarsi che i capi degli uffici dovranno predisporre o una nuova apposita turnazione ovvero prevedere che il magistrato di turno si faccia carico anche di tutte le urgenze che il sabato si verificano in relazione a procedimenti assegnati agli altri magistrati (con rilevanti ed evidenti ricadute derivanti dal delicato meccanismo delle incompatibilità funzionali).

Come detto, altra novità è data dalla previsione secondo cui **devono essere programmati "il calendario ed i ruoli delle udienze del mese di luglio in modo da prevedere un congruo periodo da destinare al deposito dei provvedimenti" prima del periodo feriale.**

La disposizione è di agevole applicazione per il ruolo GUP; mentre necessita di un attento impegno organizzativo per quello GIP.

In questo caso, i procedimenti più complessi ed onerosi, ovvero le richieste di misure cautelari reali e personali, non provengono da udienze, e dunque il loro numero non è “calmierabile” mediante una congrua organizzazione dei ruoli.

E’ pertanto necessario che nel periodo pre-feriale da destinare al deposito dei provvedimenti siano adottati dai capi degli uffici accorgimenti organizzativi finalizzati a prevedere che il magistrato prossimo alle ferie non sia assegnatario di nuovi procedimenti a carattere di urgenza (in quanto, se lo fosse, dovrebbe evaderli durante le ferie, che perderebbero perciò il requisito della effettività).

L’obiettivo potrebbe essere conseguito in modo agevole estendendo il turno propriamente feriale in modo da ricomprendervi anche il periodo pre-feriale.

Quanto alla disposizione secondo cui al magistrato durante il periodo di ferie non è richiesta alcuna attività lavorativa, è evidente che per le funzioni GIP/GUP occorre fare un distinguo.

Perché, se per le sentenze e i provvedimenti da depositare entro termini fissi, la disposizione rende irrilevante per il magistrato, ai fini delle valutazioni di professionalità, un mancato rispetto dei termini processuali conseguente a fruizione di ferie, la norma appare di difficile applicazione in occasione di richieste cautelari reali o personali.

Il provvedimento richiesto al GIP non deve essere reso entro un termine prefissato; e non di meno esso è urgente per definizione, attenendo alla materia cautelare.

Da qui la necessità di individuare in modo analitico quali affari debbano essere trattati dal magistrato di turno nel periodo feriale (ed in quello congruo precedente e successivo) e quali invece debbano essere rimessi al magistrato titolare del procedimento secondo le regole ordinarie, perché ritenuti non (particolarmente) urgenti.

La questione, ad oggi trattata solo da alcuni capi degli uffici in sede di elaborazione delle proposte tabellari, assume nel nuovo contesto ordinamentale una propria centralità: se è vero, infatti, che sarà previsto un congruo periodo successivo a quello feriale per la riorganizzazione del lavoro dei singoli magistrati, è conseguentemente vero che dovranno analiticamente individuarsi i provvedimenti non urgenti da sottrarre al turno feriale e da destinare al magistrato titolare del procedimento secondo le regole ordinarie, dei quali egli si farà carico nel primo periodo di lavoro post-feriale.

CONSIDERAZIONI SULLE FUNZIONI DELLA SORVEGLIANZA

La sorveglianza è una funzione che presenta l’intrinseco carattere dell’urgenza, trattando materie afferenti a soggetti privati della libertà personale.

Per questa ragione, ogni giorno, tanto nella funzione monocratica tanto nella funzione collegiale possono presentarsi questioni che impongano decisioni rapide (quali ad esempio: nella funzione monocratica, permessi per gravi motivi di famiglia, liberazioni anticipate il cui esito favorevole determini la scarcerazione dell’interessato, sospensioni cautelative delle misure alternative per violazioni delle prescrizioni, applicazioni provvisorie di misure liberatorie a tutela della salute del detenuto, rogatorie per udienze fissate innanzi al Tribunale del riesame; nella funzione collegiale, la

trattazione senza soluzione di continuità, anche durante il periodo feriale, dei procedimenti riguardanti i condannati detenuti, con conseguente previsione di un calendario delle udienze collegiali, che copra adeguatamente tutto quest'ultimo periodo).

In questo quadro, tenuto conto dell'obbligo del Dirigente di programmare i ruoli delle udienze sia di luglio che di settembre sia di tutto il periodo feriale indicato dal D.M. al fine di consentire ai magistrati di avere un certo numero di giorni da dedicare allo studio dell'udienza e al lavoro di definizione dei procedimenti, nel settore della sorveglianza dovranno essere ragionevolmente individuati quanto meno i seguenti spazi temporali: 5 giorni dopo l'ultima udienza di luglio e 5 giorni prima della prima udienza di settembre (da destinarsi, i primi, allo scioglimento delle riserve assunte all'ultima udienza e, i secondi, alla preparazione ed allo studio della prima udienza dopo il periodo feriale).

Il Dirigente dovrà predisporre anche turni di presenza in ufficio che coprano le esigenze delle urgenze sopravvenute ed indifferibili nelle giornate di sabato, allo scopo di garantire l'attuazione delle delibere sul punto.

In particolare, per gli uffici di sorveglianza periferici, a cui normalmente sono assegnati un minor numero di magistrati rispetto all'ufficio di sorveglianza che insiste nella sede capoluogo distrettuale, è opportuno, allo scopo di evitare sperequazioni infra-distretto tra magistrati che esercitano le medesime funzioni, che il Dirigente preveda una modifica tabellare che includa nella rotazione delle sostituzioni e dei turni per i sabati tutti i magistrati di sorveglianza del distretto, i quali in tal modo copriranno tutti gli uffici di sorveglianza del distretto, in modo da garantire per tutti la possibilità di auto-organizzare il proprio lavoro e non avere l'obbligo di essere presenti in ufficio in quel giorno, se non si è di turno.